



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IL SINDACO

REG. ORD. N. 18 DEL
(CARNEVALE 2024)

12 FEB 2024

PREMESSO che la sfilata dei carri allegorici programmata per il giorno 13 febbraio 2024 è stata rinviata al giorno 18 febbraio 2024;

VISTA l'Ordinanza n. 14 del 17/02/2024;

RITENUTO opportuno modificare l'Ordinanza n. 14 del 17/02/2024;

PREMESSO:

che nei giorni 13 e 18 febbraio 2024 si terrà la sfilata dei carri allegorici;

che l'eccessivo consumo di bevande alcoliche abbinato all'euforia ed all'eccitazione prodotte dalle note musicali possono determinare reazioni disordinate nel comportamento di alcuni individui con conseguenziale turbamento dell'ordine e della sicurezza urbana;

RILEVATO che in occasione di manifestazioni con la partecipazione di un numeroso pubblico, gli acquirenti di pubblici esercizi di somministrazione, esercizi commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo le bottiglie di vetro e lattine;

CONSIDERATO che le bottiglie di vetro e le lattine costituiscono oggetti che potenzialmente possono offendere le persone;

TENUTO CONTO che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana;

VISTO l'art. 50 comma 7/bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale, approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 del D.L. 20.02.2017 n. 14, "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

RITENUTO opportuno assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica di tutte le persone che attratti dalla manifestazione si riversano per le vie del centro abitato;

VISTA la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura - Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all' iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148.

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 nel testo modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14;

VISTO l'art. 16 della legge n. 689/81 e s.m.i.;

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 22/07/1994;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

nei giorni 13 e 18 febbraio 2024, dalle ore 12:00 alle ore 06:00 del giorno seguente, a chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione di bevande:

- **il divieto di vendere e/o somministrare bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro ed in lattine;**
- **il divieto di vendere e/o somministrare bevande superalcoliche;**
- **la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande superalcoliche;**
- **la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande in contenitori di vetro o in lattine;**
- **a chiunque assiste alla sfilata dei carri allegorici, il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1991;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- **gerarchico al Prefetto di Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;**
- **giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;**
- **ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro, 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.**

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

trasmessa al Prefetto U.T.G. Di Palermo;

pubblicata all'Albo Comunale;

resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

trasmessa alla Polizia Municipale ed alla Locale Stazione dei Carabinieri per il controllo sull'osservanza del provvedimento.



IL VICE SINDACO
Arch. Annamaria Mazzola